

Un decreto-legge secundum Constitutionem per “salvare” la lista del Pdl

Giuseppe Ugo Rescigno

Come io ritengo dovesse essere risolto secondo Costituzione il caso della mancata presentazione della lista del PDL per le elezioni del Consiglio della Regione Lazio

I presupposti che do per accertati sono i seguenti: a) il fatto che il responsabile della lista PDL si è presentato all'ufficio competente scaduto il termine; b) la conseguenza giuridica inoppugnabile per cui la presentazione di una lista oltre il termine è inammissibile secondo la legislazione vigente nel momento in cui il fatto si è realizzato, e dunque la lista PDL fino a questo punto giuridicamente non esiste, non può figurare nella scheda elettorale, non può essere votata (l'argomento della forma contro la sostanza è risibile: qui non si tratta di un errore nella certificazione di un dato che in realtà esiste, come accade quando si richiede un certificato di cittadinanza, e l'interessato che pure è cittadino italiano si dimentica di presentarlo, e simili; in casi come questo è ragionevole che venga assegnato un termine all'interessato affinché integri la documentazione, visto che effettivamente è cittadino italiano, o in altri casi presenta effettivamente quel requisito richiesto dalle norme; nel caso in questione il termine è stabilito a tutela della eguaglianza e certezza di tutti, e non può essere violato da uno a danno degli altri: la forma qui è sostanza).

Sta di fatto che la lista esclusa è quella del maggior partito italiano, che la sua esclusione (peraltro da esso provocata e solo ad esso imputabile) altera gravemente la competizione elettorale, ha provocato un vasto e pericoloso sommovimento di massa in tutto il Paese, apre scenari politici inquietanti e imprevedibili, fino al collasso dell'intero sistema politico-costituzionale. Questo è quello che io penso e che verosimilmente ha pensato e continua a pensare il Presidente della Repubblica che ha emanato il decreto-legge per ora effettivamente in vigore.

Questo è uno di quei casi assolutamente eccezionali corrispondenti alla lettera ed allo spirito dell'art. 77 Costituzione, di cui negli anni quasi tutti, politici, parlamento, governi, presidenti delle Camere, Presidente della Repubblica, Corte costituzionale, hanno fatto e fanno scempio, ma che pure resta e può essere in questo caso correttamente usato (sperando che in tal modo tutti i soggetti prima elencati, dovendo per una volta fare un uso corretto ed eccezionale

dell'art. 77, si ravvedano e smettano di abusare in modo così scandaloso di questo strumento).

Anzitutto si deve far fronte ad una caso concreto e specifico, cioè, come dice l'art. 77, si deve emanare un provvedimento (con forza di legge), non una legge; in secondo luogo necessario e urgente non è il provvedimento per il suo contenuto, ma il provvedere, cioè il fatto che questo provvedimento, di per sé illegittimo perché contrario al diritto vigente, serve però a placare gli animi, ristabilire un clima produttivo nel quale tutti i partecipanti alla competizione possano dedicarsi ai programmi politici ed alla scelta delle persone, scongiurare il pericolo di risse, provocazioni, scontri di piazza, tensioni gravi, rischi addirittura per la tenuta del tessuto democratico.

Si tratta dunque di un decreto-legge che non tocca minimamente la legislazione vigente ma, con forza di legge e salva la conversione in legge delle Camere, ordina agli uffici competenti di ammettere entro un termine breve stabilito dallo stesso decreto la presentazione fuori termine della lista PDL nella Regione Lazio, e in tal modo permette agli elettori di votare se vogliono per questa lista e scongiura ogni pericolo tra quelli sopra elencati.

Non quindi il ridicolo e incostituzionale decreto-legge grottescamente definito di interpretazione autentica, non la modificazione a procedimento già iniziato (quindi con efficacia retroattiva) della legislazione vigente con norme generali che anziché risolvere il problema ne aprono uno ancora più grande per il futuro, data la inconsistenza delle disposizioni introdotte, ma un decreto-legge onesto e veritiero che corrisponde in tutto al modello disegnato dall'art. 77.

Lo scrivo per rendere più evidente la mia posizione:

Il Presidente della Repubblica

Visto ecc.

Considerato che il Partito della Libertà non ha presentato entro i termini nella Regione Lazio la propria lista e che pertanto secondo la legislazione vigente tale lista non potrebbe partecipare alle elezioni in tale Regione;

Considerato che tale fatto ha provocato e sta provocando sommovimenti popolari gravi e pericolosi per la tenuta della democrazia in Italia

Decreta:

1. Gli uffici elettorali competenti per la regione Lazio debbono ricevere la lista del Partito della Libertà purché tale lista venga presentata entro le ore ... del giorno ..., sia accompagnata da tutta la documentazione richiesta dalla legislazione vigente, sia in tutto eguale a quella che intendeva presentare nei termini e che per suo errore non ha presentato.

Seguono le formule consuete. E' ovvio che tal decreto-legge, se le Camere sono d'accordo, va convertito immediatamente in legge, oppure immediatamente non convertito con quel che ne consegue.

Naturalmente, se questo è il vero ed eccezionale decreto-legge, serietà istituzionale esige che da questo ipotizzato decreto-legge tutti smettano di usare impropriamente questo strumento, così come vuole il testo costituzionale.

Dixi et salvavi animam meam.